SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1708)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 1966

Proroga degli incarichi di insegnamento negli Istituti professionali statali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1963, n. 354, nel regolare la materia degli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali statali, nelle disposizioni transitorie stabiliva che « il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta alla approvazione del provveditore agli studi, conferma della nomina per un triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine...».

La legge 26 maggio 1966, n. 336, d'iniziativa del deputato Romanato, nello stabilire per l'anno scolastico 1966-67 la proroga degli incarichi triennali conferiti anche a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, crea una situazione di palese ingiustizia nei confronti del personale insegnante degli Istituti professionali statali che all'atto della pubblicazione della legge n. 354 non aveva il triennio di ininterrotto servizio e dunque non era in condizione di ottenere un incarico triennale, ma che, avendo ottenuto incarichi annuali, ha ora maturato un periodo di 4-5 anni di ininterrotto servizio.

Si appalesa pertanto opportuno stabilire una proroga degli incarichi annuali conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, limitatamente al personale insegnante, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia prestato almeno un quadriennio di ininterrotto servizio presso gli Istituti professionali statali. LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono rinnovati per l'anno scolastico 1966-1967 gli incarichi annuali conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, limitatamente al personale insegnante incaricato di materie tecniche e cultura generale, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli istituti professionali statali almeno un quadriennio di ininterrotto servizio e nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale.